

Centrale di Committenza Garlasco
Cod. AUSA 0000552710
Piazza Repubblica, 11 – 27026 Garlasco



**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE INTEGRATA DELLE UTENZE ENERGETICHE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TROMELLO (GLOBAL ENERGY) IN PARTICOLARE PER EDIFICI PUBBLICI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER).
CIG 98555744F3 CUP J13C22000810007 - J18I22000050003**

INDICE

1. Definizioni	3
2. Oggetto, importo complessivo, copertura finanziaria e importo a base di gara	5
3. Valore stimato dell’affidamento, valore a base d’asta.	7
4. Amministrazione aggiudicatrice e Centrale di Committenza	8
5. Piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura negoziata.....	8
6. Durata della Concessione e tempistiche della progettazione e di esecuzione dell’investimento.....	9
7. Soggetti ammessi ed indicazioni relative alle forme di partecipazione	10
8. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per l’ammissione alla selezione	11
9. Requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica in caso di concorrenti che intendano eseguire direttamente la progettazione e i lavori, oltre che gestire il servizio	12
10. Requisiti per la progettazione dei lavori ove il concorrente non abbia i relativi requisiti risultanti da attestazione SOA o non intenda eseguire direttamente l’attività di progettazione	13
11. Indicazioni per operatori economici plurisoggettivi.....	19
12. Avvalimento	21
13. Subappalto	21
14. Garanzia provvisoria	22
15. <i>Garanzie definitive</i>	25
16. Sopralluogo	26

17. Verifica dei requisiti e pagamento del contributo a favore dell'ANAC.....	27
18. Modalità e termine di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	27
19. Contenuto della Busta Telematica Amministrativa	29
20. Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative al DGUE ed eventuale procura	29
21. Documento di gara unico europeo.....	32
22. Documentazione in caso di avvalimento	32
23. Documento PassOE.....	33
24. Documentazione ulteriore per gli operatori economici plurisoggettivi	33
25. Contenuto della Busta Telematica Offerta Tecnica	34
26. Contenuto della Busta Telematica Offerta Economica	36
27. Criterio di aggiudicazione	37
28. Criteri di valutazione delle offerte	37
29. Commissione giudicatrice.....	41
30. Procedura di aggiudicazione	42
31. Soccorso istruttorio.....	43
32. Aggiudicazione ed esercizio del diritto di prelazione	44
33. Società di progetto	44
34. Redazione del progetto definitivo e stipula del contratto.....	44
35. Miscellanea.....	46
36. Definizione delle controversie	46

1. Definizioni

Nel prosieguo, i termini utilizzati con la lettera maiuscola, sia al singolare, sia al plurale, hanno il significato di seguito indicato:

- (i) Busta Telematica Amministrativa:** busta telematica da predisporre nell'ambito della Piattaforma SINTEL per la presentazione dell'offerta e contenente le dichiarazioni e documenti di cui al successivo punto 19 del presente disciplinare di gara;
- (ii) Busta Telematica Offerta Economica:** busta telematica da predisporre nell'ambito della Piattaforma SINTEL per la presentazione dell'offerta economica, secondo quanto previsto al successivo punto 26 del presente disciplinare di gara;
- (iii) Busta Telematica Offerta Tecnica:** busta telematica da predisporre nell'ambito della Piattaforma SINTEL per la presentazione dell'offerta economica, secondo quanto previsto al successivo punto 25 del presente disciplinare di gara;
- (iv) Centrale di Committenza o CdC:** la Centrale di Committenza del Comune di Garlasco;
- (v) Codice oppure Codice dei contratti pubblici:** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- (vi) Concedente o il Comune:** il Comune di Tromello;
- (vii) Concessionario:** l'aggiudicatario della procedura relativa all'affidamento della Concessione, come di seguito definita;
- (viii) Concessione:** il rapporto tra il Comune di Tromello e il Concessionario relativo alla progettazione, ai lavori e ai servizi oggetto del presente disciplinare di gara e come disciplinata dalla Proposta di PPP *infra* definitiva;
- (ix) Contratto di Concessione o Convenzione:** il contratto che verrà stipulato tra il Comune di Tromello e il Concessionario avente ad oggetto la Concessione;
- (x) Canone:** l'importo che verrà versato dal Comune alle condizioni previste nel Contratto di Concessione;
- (xi) DGUE:** documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- (xii) FVOE:** Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022;
- (xiii) PFTE:** il progetto di fattibilità tecnico economica
- (xiv) Piattaforma, SINTEL, Piattaforma SINTEL:** Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all'indirizzo www.ariaspa.it;

(xv) **Proposta di PPP:** la proposta presentata da Greenwolf S.r.l. ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 16 e dichiarata fattibile (e quindi è posta a base della presente procedura di gara) con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 9 febbraio 2023. La Proposta di PPP si compone dei seguenti documenti:

1 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

- 1.1 Elenco elaborati
- 1.2 Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale
- 1.3 Autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale
- 1.4 Certificazioni di qualità
- 1.5 Documenti di identità del sottoscrittore
- 1.6 Dichiarazione Cauzioni

2 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

- 2.1 Executive Summary
- 2.2 Relazione tecnica Impianti di Pubblica Illuminazione
- 2.3 Relazione tecnica Impianti del Patrimonio Immobiliare
- 2.4 Relazione tecnica Comunità Energetica Rinnovabile
- 2.5 Studio di prefattibilità ambientale
- 2.6 Relazione salute e sicurezza
- 2.7 Analisi costi benefici
- 2.8 Computo Metrico Estimativo
- 2.9 Quadro economico
- 2.10 Planimetria dello stato di fatto
- 2.11 Planimetria della classificazione illuminotecnica
- 2.12 Planimetria afferenza quadri stato di fatto
- 2.13 Planimetria stato di progetto
- 2.14 Planimetria distribuzione quadri e linee
- 2.15 Planimetria telecontrollo FAI

SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE

- 3.1 Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

4 CONVENZIONE

- 4.1 Bozza di Convenzione
 - Allegato 3 Matrice dei Rischi
 - Allegato 4 Indicatori di Performance
 - Allegato 5 Meccanismo di rettifica del corrispettivo
 - Allegato 6 Baseline
 - Allegato 7 Elenco Immobili
 - Allegato 8 Cronoprogramma delle verifiche degli obiettivi di risparmio energetico
 - Allegato 9 Metodologia di verifica dei risparmi e degli obiettivi di risparmio energetico
 - Allegato 10 Spese Conto Termico

5 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 5.1 Relazione illustrativa al PEF
- 5.2 Relazione illustrativa al PSC
- 5.3 Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta
- 5.4 Piano economico e finanziario asseverato

- (xvi) **Promotore:** GREEN WOLF S.r.l., vale a dire l'operatore che la cui proposta ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 16 è stata dichiarata fattibile e quindi è posta a base della presente procedura di gara.
- (xvii) **RTI:** raggruppamento temporaneo di imprese.
- (xviii) **Schema di Contratto:** lo schema di contratto facente parte della Proposta di PPP
- (xix) **Stazione Appaltante:** il Comune di Tromello.

2. Oggetto, importo complessivo, copertura finanziaria e importo a base di gara

2.1 La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento della Concessione di gestione integrata delle utenze energetiche dell'amministrazione comunale di Tromello (global energy) in particolare per edifici pubblici, impianti di illuminazione e implementazione della comunità energetica rinnovabile (CER).

2.2 In particolare, come previsto nello Schema di Contratto di Concessione, al Concessionario verranno affidate le seguenti prestazioni:

- (i) la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili identificati nel progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara e, in particolare, nell'Allegato 7 allo Schema di Convenzione facente parte della Proposta di PPP;
- (ii) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dei lavori identificati nel progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara;
- (iii) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità agli elaborati progettuali;
- (iv) la presa in carico della gestione del servizio, ivi inclusa la fornitura dei vettori energetici;
- (v) la manutenzione delle opere eseguite (compreso anche l'impianto fotovoltaico realizzato dal Comune presso il Cimitero Comunale) necessaria a garantire la funzionalità e disponibilità della stessa e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione, secondo quanto disciplinato nel documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", posto a base di gara;
- (vi) la gestione delle opere e l'erogazione dei servizi identificati negli atti posti a base di gara da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione.

2.3 Tenuto conto che nell'oggetto del Contratto vi sono anche attività di progettazione, di seguito vengono individuati i dati relativi alle prestazioni, stabiliti in conformità al D.M. 17 giugno 2016:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo	Parametri
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>	Categorie (€) <<V>>	Base <<P>>
EDILIZIA – Edifici e	E.20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,	0,95	154.353,60	11,4061%

manufatti esistenti		riqualificazione su edifici e manufatti esistenti			
IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	[Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi – Impianto solare termico]	0,85	191.512,71	10,7112%
IMPIANTI EDIFICI – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi – cablaggi strutturali – impianti in fibra ottica – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	446.936,51	8,4942 %
[IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota]	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi – cablaggi strutturali – impianti in fibra ottica – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	<i>1,30</i>	<i>281.427,35</i>	<i>[9,6108 %]</i>

Si precisa che la separazione della categoria e classe IA04 è effettuata solo ai fini descrittivi. Con riguardo ai requisiti selettivi ai progettisti si applica il successivo punto 10.4.

2.4 Si segnala che la presente procedura viene attivata sulla scorta della Proposta di PPP avanzata da GREENWOLF S.r.l., ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e dichiarata fattibile e di pubblico interesse dal Comune di Tromello con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 9 febbraio 2023. Tale proposta e i relativi allegati sono posti a base di gara e sono liberamente consultabili dagli operatori economici interessati ai recapiti indicati nel prosieguo.

2.5 L'attività di progettazione dovrà essere effettuata sulla scorta di quanto risultante dal PFTE, approvato dal Comune di Tromello con Deliberazione n. 14 del 09/02/2023.

2.6 Tenuto conto che, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 8 novembre 2021, n. 7417), la Concessione ha ad oggetto sia l'esecuzione di servizi, sia l'esecuzione di lavori, la Concessione in questione ha natura mista.

Contemplando dunque il presente affidamento anche l'esecuzione dei lavori individuati nella Proposta di PPP, si riportano di seguito le tipologie degli interventi e le categorie e classifiche, predisposte sulla scorta dell'attività di progettazione sin qui effettuata alla luce del PFTE a base di gara:

<i>Categoria</i>	<i>Importo</i>	<i>Incidenza sul totale (%)</i>	<i>Classifica</i>	<i>Tipologia (prevalente/scorporabile a qualificazione obbligatoria/scorporabile a qualificazione non obbligatoria/scorporabile super specialistica)</i>
OG 1 Edifici Civili e industriali	804.922,82	72,20 %	III	PREVALENTE
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	309.570,08	27,80 %	I	SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Rispetto all'importo anzidetto, si segnala che gli oneri della sicurezza sono stimati in Euro 21.063,34=.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, si segnala a soli fini informativi che il costo della manodopera relativo ai Lavori è stimato in Euro 222.898,58.

In forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter) del D.lgs. n. 50/2016, nonché dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248, si segnala che l'esecuzione delle lavorazioni ricadenti in categoria OG10 possono essere eseguite solo da operatori in possesso della relativa qualificazione. In caso di operatore economico non in possesso di detta qualificazione, tali lavorazioni potranno essere oggetto di avvalimento o di subappalto. Diversamente, l'operatore economico qualificato nella categoria prevalente dovrà costituire apposito raggruppamento con operatore economico qualificato nella categoria scorporabile OG10.

2.7 La presente procedura di gara viene attivata in virtù di determina a contrarre n. 25 del 13.05.2023

3. Valore stimato dell'affidamento, valore a base d'asta.

3.1 Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 50/2016, il valore stimato complessivo della Concessione è Euro **3.284.195,00=** oltre IVA come risulta dal PEF di gara risultante dalla Proposta di PPP.

3.2 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, si segnala a soli fini informativi che il costo della manodopera relativo alla Concessione (compresi i lavori) è stimato in complessivi Euro **599.494,24=**.

Tali dati sono stati determinati anche sulla scorta delle disposizioni di legge e in applicazione del CCNL EDILIZIA.

L'esplicitazione del costo della manodopera è solo e esclusivamente una indicazione. Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l'oggetto del CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento.

3.3 A **base d'asta** viene indicato il Canone di Concessione dovuto dal Comune al Concessionario e determinato, alla luce del PEF, in **Euro 164.209,75= di cui € 1.053,17=** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA annui.

4. Amministrazione aggiudicatrice e Centrale di Committenza

La presente procedura di gara, a norma dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/20016, è gestita dalla Centrale di Committenza del Comune di Garlasco quale soggetto aggregatore di riferimento.

Nel dettaglio, si segnala che:

(a) la **Stazione Appaltante** è il **Comune di Tromello**

con sede in Tromello, Piazza Vittorio Veneto, 1

Tel.(+39)0382.86021

Fax.(+39)0382.868370

Pec: comune.tromello@legalmail.it Mail: protocollo@comune.tromello.pv.it

Profilo committente: www.comune.tromello.pv.it

Servizio competente: Servizio Tecnico

RUP della Stazione appaltante: ing. Cesare Curti

(b) la **Centrale di Committenza** è la **Centrale di Committenza del Comune di Garlasco**

con sede in (27026) Garlasco, Piazza Repubblica, 11

telefono 0382825254 - Fax 0382820304

PEC protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it .

profilo committente www.comune.garlasco.pv.it .

RUP della Centrale di Committenza: Dott. Fabio Mario Scevola

5. Piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura negoziata

5.1. La CdC gestisce la procedura di gara utilizzando SINTEL, sistema al quale è possibile accedere all'indirizzo www.ariaspa.it Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per quanto attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle "Guide per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" liberamente consultabili e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

5.2. È possibile formulare richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL contattando il Contact Center di ARIA tramite l'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. Gli operatori di SINTEL sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi. Alla Sezione "Strumenti di supporto" / "Domande frequenti", del sito internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti> sono, inoltre, disponibili le "Domande Frequenti", che contengono specifiche e dettagliate indicazioni operative di supporto.

5.3. Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL, così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti (ARIA) all'indirizzo internet www.ariaspa.it nell'apposita sezione. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso credenziali CIE (Carta d'Identità Elettronica), attraverso IdPC, oppure utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

6. Durata della Concessione e tempistiche della progettazione e di esecuzione dell'investimento

6.1. La durata della Concessione è stabilita in **20 (venti)** anni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, come previsto nello Schema di Convenzione. Si tratta della durata massima anche ai sensi dell'art. 168 del D.lgs. n. 50/2016, come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.

6.2. Si segnala che il progetto definitivo, come specificato al successivo art. 34, dovrà essere consegnato al Comune entro e non oltre **30 [trenta]** giorni dall'aggiudicazione della Concessione (da intendersi, nel caso di esercizio della prelazione di cui al successivo art. 34, come aggiudicazione in favore del promotore che ha esercitato il diritto di prelazione).

6.3. Il progetto esecutivo, da predisporre una volta approvato il progetto definitivo e sottoscritto il Contratto di Concessione ai sensi dell'art. 165, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere consegnato al Comune per l'approvazione entro e non oltre **30 [trenta]** giorni dal verbale del RUP che dispone l'avvio dell'attività di progettazione esecutiva.

6.4. I lavori oggetto del progetto da ultimo menzionato dovranno essere realizzati entro e non oltre **365 [trecentosessantacinque]** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale del RUP di affidamento dei lavori.

7. Soggetti ammessi ed indicazioni relative alle forme di partecipazione

7.1. Gli operatori economici interessati possono presentare offerta, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici.

7.2. Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 cod. civ., anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter cod. civ., o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione. I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono specificare se trattasi di raggruppamento o consorzio orizzontale, verticale o misto, indicando, come segnalato nel prosieguo, la quota di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie che saranno eseguite dai singoli operatori economici associati.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

7.3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

7.4. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente.

7.5. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- (i) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete

partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- (ii) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- (iii) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

7.6. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per l'ammissione alla selezione

8.1. Gli operatori economici interessati a formulare offerta devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- (i) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (ii) assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- (iii) assenza di ragioni comportanti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- (iv) iscrizione, ove applicabile, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

8.2. In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

9. Requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica in caso di concorrenti che intendano eseguire direttamente la progettazione e i lavori, oltre che gestire il servizio

9.1. Per poter accedere alla presente procedura, **gli operatori economici interessati che intendono eseguire direttamente l'attività di progettazione e di esecuzione dei lavori** dovranno possedere anche i requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica di seguito specificati.

9.2. A questo proposito, tenuto conto che l'art. 172, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 dispone che *“le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva”*, i requisiti anzidetti sono i seguenti:

- (i) attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate all'esecuzione dei lavori. in corso di validità rilasciata da società organismo di attestazione. Per la qualificazione alla presente procedura è necessario, in caso di operatore economico che singolarmente assume l'onere dei lavori, il possesso della qualificazione nella categoria prevalente **OG 1**, Classifica **III** e nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria **OG10** classifica **I**.

Si evidenzia che le lavorazioni ricadenti nella categoria **OG10** costituiscono categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. n. 47/2014 in ragione del fatto che ricadono in una categoria generale di lavorazioni. Di conseguenza, in assenza di qualificazione in proprio da parte del concorrente, tali lavorazioni sono eseguibili in RTI con impresa qualificata, oppure sono subappaltabili integralmente a impresa qualificata. Il concorrente che dovesse ricorrere al subappalto qualificante per tale categoria di lavorazioni deve essere in possesso di qualificazione per pari importo con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del n. 47/2014. In tal caso, il concorrente deve indicare espressamente nell'offerta di voler ricorrere al subappalto qualificante. È altresì ammesso l'avvalimento per la categoria OG10, tenuto conto che la medesima categoria non rientra tra quelle elencate dal D.M. n. 248/2016.

Si ricorda che la validità delle attestazioni di qualificazione deve essere garantita senza soluzione di continuità a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Tale dovere in capo ai concorrenti cesserà solo al termine della procedura di gara, ad eccezione per l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura stessa. Per quest'ultimo, l'onere di garantire la costante validità di idonee attestazioni di qualificazione prosegue anche per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori oggetto della concessione.

- (ii) se l'operatore concorrente è qualificato anche per lo svolgimento dell'attività di progettazione, dovrà possedere attestazione SOA, in corso di validità, riportante

anche l'apposita dicitura relativa al possesso dei requisiti per l'esecuzione dell'attività di progettazione. Da detta attestazione deve risultare una qualificazione dell'operatore per categorie e classifiche adeguate all'esecuzione dei lavori. In tal caso, la qualificazione alla gara potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 in ordine al possesso dello staff ivi indicato (tale staff dovrà essere indicato in domanda di partecipazione);

- (iii) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento del valore dell'investimento e quindi pari ad Euro **144.477,10** =;
- (iv) svolgimento nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi a quello oggetto della concessione per un importo medio non inferiore al cinque per cento del valore dell'investimento e dunque pari ad Euro **72.238,70** =;
- (v) svolgimento nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio analogo a quello della concessione per un importo medio pari ad almeno il due per cento del valore complessivo dell'investimento e dunque pari ad Euro **28.895,48** =.

10. Requisiti per la progettazione dei lavori ove il concorrente non abbia i relativi requisiti risultanti da attestazione SOA o non intenda eseguire direttamente l'attività di progettazione

10.1. Ove il concorrente non abbia i requisiti risultanti da attestazione SOA per l'attività di progettazione o non intenda eseguire direttamente l'attività di progettazione dei lavori, potrà costituire raggruppamento temporaneo con un progettista o indicare un progettista, tra i soggetti indicati all'art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. In conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto incaricato delle attività di progettazione, il servizio dovrà essere espletato da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali di seguito richieste, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di gara con la specificazione delle rispettive competenze professionali.

10.2. Nel caso di costituzione di raggruppamento temporaneo con il progettista (il progettista diviene quindi un concorrente), quest'ultimo dovrà possedere i requisiti dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e i seguenti **requisiti di idoneità** ex D.M. 2 dicembre 2016, n. 263:

(i) professionista singolo:

- a.** progettazione categoria [E20]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
- b.** progettazione categoria [IA.02]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
- c.** progettazione categoria [IA.04]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;

- d.* coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
- (ii)** studio associato, con riferimento al professionista o ai professionisti associati che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:
- a.* progettazione categoria [E20]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - b.* progettazione categoria [IA02]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - c.* progettazione categoria [IA04]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - d.* coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
- (iii)** società di professionisti:
- a.* organigramma conforme all'art. 2 del D.M. 263/2016, regolarmente comunicato ad ANAC ai sensi dell'art. 6 del citato di D.M.;
 - b.* con riferimento al professionista o ai professionisti che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:
 - progettazione categoria [E20]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - progettazione categoria [IA02]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - progettazione categoria [IA04]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
- (iv)** società di ingegneria:
- a.* organigramma conforme all'art. 3 del D.M. 263/2016, regolarmente comunicato ad ANAC ai sensi dell'art. 6 del citato di D.M.;
 - b.* direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 263/2016;
 - c.* con riferimento al professionista o ai professionisti che svolgeranno le

prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:

- progettazione categoria [E20]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
- progettazione categoria [IA02]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
- progettazione categoria [IA04]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

Nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, si applica quanto indicato all'art. 5 del D.M. n. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Si applica l'art. 47 del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal raggruppamento, con riferimento al professionista o ai professionisti indicati come svolgenti le prestazioni che precedono.

10.3. Nel caso di indicazione del progettista ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 (il progettista non diviene un concorrente), quest'ultimo dovrà essere comunque in grado di dimostrare il possesso dei requisiti dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e i seguenti **requisiti di idoneità** ex D.M. 2 dicembre 2016, n. 263:

(v) professionista singolo:

- a.* progettazione categoria [E20]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
- b.* progettazione categoria [IA02]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
- c.* progettazione categoria [IA04]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
- d.* coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

(vi) studio associato, con riferimento al professionista o ai professionisti associati che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:

- a.* progettazione categoria [E20]: Architetto o Ingegnere in possesso di

- laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
- b.** progettazione categoria [IA02]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - c.** progettazione categoria [IA04]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - d.** coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

(vii) società di professionisti:

- a.** organigramma conforme all'art. 2 del D.M. 263/2016, regolarmente comunicato ad ANAC ai sensi dell'art. 6 del citato di D.M.;
- b.** con riferimento al professionista o ai professionisti che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:
 - progettazione categoria [E20]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - progettazione categoria [IA02]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - progettazione categoria [IA04]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

(viii) società di ingegneria:

- a.** organigramma conforme all'art. 3 del D.M. 263/2016, regolarmente comunicato ad ANAC ai sensi dell'art. 6 del citato di D.M.;
- b.** direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 263/2016;
- c.** con riferimento al professionista o ai professionisti che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:
 - progettazione categoria [E20]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
 - progettazione categoria [IA02]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;

- progettazione categoria [IA04]: Architetto o Ingegnere in possesso di laurea magistrale - specialistica con iscrizione all'Albo Professionale;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

Nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, si applica quanto indicato all'art. 5 del D.M. n. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Si applica l'art. 47 del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal raggruppamento, con riferimento al professionista o ai professionisti indicati come svolgenti le prestazioni che precedono.

10.4. Sia nel caso di progettista raggruppato (e quindi concorrente), sia nel caso di progettista indicato (quindi non concorrente) il soggetto che si occuperà della progettazione dovrà possedere (nel primo caso) o essere in grado di dimostrare (nel secondo caso) **i seguenti requisiti**, stabiliti alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1/2019 aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019:

- (i) Polizza di Responsabilità Civile Professionale stipulata dall'incaricato dell'attività di Progettazione a favore della Stazione Appaltante, a garanzia degli oneri di Progettazione ai sensi dell'art 106 commi 2, 9 e 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore al 10% del valore dei lavori progettati al netto dell'I.V.A. e dovrà coprire tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'incaricato della Progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio;
- (ii) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali nell'ambito del progetto presentato, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; Nella tabella che segue sono già indicati i requisiti minimi che devono essere posseduti:

Codici - ID D.M. 17/06/2016	Importo stimato delle opere	Classi e categorie L. 143/1949	Requisito minimo richiesto
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

[E.20]	[154.353,60]	I	I/c
[IA.02]	[191.512,71]	III	III/b
[IA.04]	[728.363,86]	IV	III/c

- (iii) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Nella tabella che segue sono già indicati i requisiti minimi che devono essere posseduti:

Codici - ID D.M. 17/06/2016	Importo stimato delle opere	Classi e categorie L. 143/1949	Requisito minimo richiesto
[E.20]	[154.353,60]	I	I/c
[IA.02]	[191.512,71]	III	III/b
[IA.04]	[728.363,86]	IV	III/c

10.5. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e architettura svolti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, devono intendersi oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento.

10.6. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta. In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve esser specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

10.7. La comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale avviene, per committenze pubbliche, tramite attestazione di buon esito rilasciate dal committente che deve espressamente indicare l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. Nel caso di committenze private, la comprova avviene tramite certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente, con espressa indicazione

dell'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell'importo, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.

10.8. Nel caso di progettisti appartenenti ad un altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. In caso di partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.

11. Indicazioni per operatori economici plurisoggettivi

11.1. Nel caso di operatori economici plurisoggettivi si precisa quanto segue:

- (i)** nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo orizzontale per l'esecuzione dei lavori o per la progettazione o per l'esecuzione dei servizi, si ritiene che nel caso di specie possa trovare applicazione quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e quindi l'operatore economico mandatario deve possedere i requisiti in discorso in misura non inferiore al 40%, mentre ciascun operatore economico mandante in misura non inferiore al 10%. Si tratta in effetti, con riguardo al caso di specie, di ripartizione idonea per garantire coordinamento e una adeguata unitarietà delle prestazioni.
- (ii)** nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di tipo verticale per l'esecuzione dei lavori o per la progettazione o per l'esecuzione dei servizi, l'operatore economico mandatario deve possedere qualificazione per i lavori della categoria prevalente (in considerazione del coordinamento funzionale che deve essere garantito rispetto alle lavorazioni scorporabili, nei confronti della stazione appaltante, ai fini dell'unitarietà della realizzazione dell'opera). Per le lavorazioni ricadenti nelle categorie scorporabili indicate nel presente disciplinare, ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per la categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- (iii)** nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di tipo verticale per l'esecuzione dei lavori, la progettazione e l'esecuzione dei servizi, ciascun operatore deve essere qualificato per l'esecuzione della prestazione che intende assumere;
- (iv)** nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari misti per l'esecuzione dei lavori, la progettazione e l'esecuzione dei servizi, si applica quanto indicato ai punti che precedono con riferimento ai singoli sub-raggruppamenti e con riferimento al raggruppamento nel suo complesso.

11.2. In caso di consorzio stabile si applica l'art. 47 del Codice.

12. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE di professionisti dedicati alla progettazione

12.1. In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di professionisti il requisito dei due servizi di punta indicato al precedente punto 10 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. I due servizi di punta possono essere svolti da due diversi soggetti facenti parte del raggruppamento orizzontale fermo restando che ciascun singolo requisito non è frazionabile, ma deve essere stato svolto da un unico soggetto facente parte del raggruppamento.

12.2. In caso di raggruppamento temporaneo verticale di professionisti ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

12.3. Il requisito del fatturato minimo deve essere posseduto in misura cumulativa dal RTI.

12.4. In caso di consorzio stabile, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

12.5. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, **in caso di progettisti in raggruppamento temporaneo**, occorre prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM n. 263/2016, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

- (i)** un libero professionista singolo o associato;
- (ii)** con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- (iii)** con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla precedente lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla precedente lettera b), se costituito in forma societaria.

Con riferimento alla “presenza” del giovane professionista nel raggruppamento temporaneo quale progettista, si precisa che è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata l'effettiva presenza come progettista del gruppo di lavoro, di un professionista iscritto all'albo da meno di 5 anni, senza la necessità che sia inserito nel raggruppamento quale componente/mandante (Consiglio di Stato (Sez. VI, 2

maggio 2016, n. 1680, TAR Abruzzo Sez. I, 30 maggio 2018, n. 228 e delibera ANAC n. 206 del 26 febbraio 2020 in continuità con il proprio precedente orientamento (parere AVCP n. 209/2012, parere n. 158 del 27 settembre 2012 e n. 84 del 5 maggio 2012).

13. Avvalimento

13.1. Con riferimento all'istituto dell'avvalimento si applica l'art. 89 del Codice

13.2. Ove applicabile, il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario, a pena di esclusione, non può avvalersi a sua volta di un altro operatore economico, né essere di ausilio a più di un concorrente partecipante alla medesima gara. In questo caso sono esclusi tutti i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria.

13.3. Qualora sussistano motivi di esclusione dell'impresa ausiliaria, per mancanza dei requisiti generali e/o dei criteri di selezione (requisiti di qualificazione), la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, la sostituzione.

13.4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

13.6. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore del concorrente nei limiti dei requisiti prestati. Il certificato di esecuzione è rilasciato all'operatore economico che partecipa come concorrente.

14. Subappalto

14.1. Ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando il divieto di cessione del Contratto di Concessione, fatto salvo il caso dell'art. 175, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice dei contratti pubblici.

14.2. I concorrenti che intendono fare ricorso al subappalto devono darne indicazione in sede di DGUE. Diversamente, non sarà possibile autorizzare in fase di esecuzione dell'Appalto eventuali istanze di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

14.3. Per quanto non previsto, si rimanda agli atti costituenti la proposta e all'art. 174 del Codice dei contratti pubblici.

15. Garanzia provvisoria

15.1. Il contratto oggetto di affidamento ha valore inferiore alla soglia comunitaria. Tuttavia, tenuto conto del rilievo dell'affidamento e dei meccanismi delineati dall'art. 183, comma 15, e 165, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 per l'approvazione del progetto definitivo e della successiva stipula del contratto, l'offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore stimato dell'affidamento. Di conseguenza, l'importo della garanzia provvisoria risulta essere pari ad Euro 32.841,95= (vale a dire, il 1% del valore complessivo della concessione pari ad Euro 3.284.195=).

15.2. Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall'operatore economico partecipante, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione, una fidejussione relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e al rilascio della cauzione di cui al successivo punto 15.1. Tale previsione non si applica, in virtù dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, alle micro, piccole e medie imprese o ai raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti solo da micro, piccole e medie imprese.

15.3. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

15.4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- (i) sotto forma di cauzione, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria (IBAN IT2700623056340000030074261 presso la Banca CREDIT AGRICOLE ITALIA, sede/filiale di TROMELLO) o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

- (ii) sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

15.5. La garanzia fideiussoria deve:

- (i) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Tromello);
- (ii) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- (iii) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- (iv) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- (v) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - d. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

15.6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla piattaforma SINTEL in una delle seguenti forme:

- (i) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- (ii) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- (iii) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

15.7. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla piattaforma SINTEL il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

15.8. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

15.9. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- (i) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- (ii) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; *“se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta”*, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

15.10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, quali ad esempio l'intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza di clausole obbligatorie.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15.11. La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto con onere di quest'ultimo a mantenerla efficace sino alla stipula del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

16. Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016

Gli operatori economici interessati dovranno costituire, ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, una cauzione di importo pari al 2,5% del valore dell'investimento a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte. Tale ultima cauzione non è riducibile. Lo svincolo di tale cauzione avviene successivamente alla stipula del Contratto di Concessione.

17. Garanzie definitive

17.1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva relativa all'esecuzione dei lavori, pari al 10% degli stessi (la "**Garanzia Definitiva Lavori**").

L'importo della Garanzia Definitiva Lavori può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 56/2017 all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la riduzione al 50% della garanzia definitiva opera automaticamente per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa (a tal fine, si rimanda alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016).

La Garanzia Definitiva Lavori è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Concessionario avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

17.2. L'operatore economico aggiudicatario dovrà altresì costituire una garanzia definitiva pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio (la "**Garanzia Definitiva Servizi**"). L'importo della Garanzia Definitiva Servizi può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 56/2017 all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la riduzione al 50% della garanzia definitiva opera automaticamente per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa (a tal fine, si rimanda alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016).

La Garanzia Definitiva Servizi è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Concessionario avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Si applica, sia per la Garanzia Definitiva Lavori, sia per la Garanzia Definitiva Servizi, l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

18. Sopralluogo

18.1. Tenuto conto che gli interventi di efficientamento riguardano edifici di cui i concorrenti devono conoscere ubicazione e conformazione, nonché in ragione del fatto che sarà oggetto di affidamento anche la manutenzione dell'impianto fotovoltaico presente nell'area cimiteriale è obbligatorio il sopralluogo da effettuarsi da parte di personale dell'operatore economico partecipante alla presente procedura, compreso il promotore.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previa apposita richiesta di prenotazione a mezzo PEC comune.tromello@legalmail.it da inviare entro il 23/06/2023. Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 3347565814.

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante o uno dei responsabili tecnici dell'operatore economico, la cui qualità o qualifica dovranno essere dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di idonea documentazione (certificato CCIAA, estratti da atti societari, attestazione della qualifica di responsabile tecnico a firma del legale rappresentante dell'impresa).

Al sopralluogo potrà inoltre essere ammesso anche un delegato del legale rappresentante, unico per ciascuna impresa partecipante, munito di idonea delega da presentare in occasione del sopralluogo.

L'Ente rilascerà a ciascun partecipante apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.

18.2. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

18.3. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

19. Verifica dei requisiti e pagamento del contributo a favore dell'ANAC

19.1. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica indicati, rispettivamente, agli artt. 8, 9, 10 e 11 che precedono, devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

19.2. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo l'ammontare e le modalità stabilite con apposita delibera da parte di ANAC reperibile sul sito web www.anticorruzione.it.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. I concorrenti possono allegare alla domanda di partecipazione alla procedura la scansione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo.

20. Modalità e termine di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

20.1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SINTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse. L'offerta e tutta la documentazione prodotta dai concorrenti deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma

elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

20.2. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 10/07/2023 a pena di irricevibilità.

20.3. SINTEL non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SINTEL. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma SINTEL e a inviare tempestivamente i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

20.4. I requisiti tecnici relativi ai formati dei *file* accettabili dalla piattaforma alle dimensioni massime degli stessi sono definiti nei manuali di utilizzo della Piattaforma stessa, che possono essere consultati all'indirizzo web di cui al punto 5 che precede.

20.5. La procedura di invio dell'offerta si articola in cinque passaggi (Step 1 – Busta Amministrativa; Step 2 – Busta Tecnica; Step 3 – Busta Economica; Step 4 – Firma digitale dell'offerta; Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta), tutti necessari per il positivo esito della fase di trasmissione alla Stazione Appaltante e da condursi secondo la sequenza stabilita dalla Piattaforma. L'offerta si compone delle buste telematiche di seguito elencate, contenenti:

- (i) Busta Telematica Amministrativa: documentazione amministrativa
- (ii) Busta Telematica Tecnica: offerta tecnica
- (iii) Busta Telematica Economica: offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- (i) l'offerta è vincolante per il concorrente;
- (ii) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;

Prima dell'invio tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti dall'operatore economico in formato pdf. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

20.6. L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, potrà essere richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Nel caso di proroga del termine di validità dell'offerta, i concorrenti che confermeranno la validità della propria offerta dovranno altresì estendere la durata della garanzia provvisoria.

20.7. Non sarà ritenuta valida e non sarà ammessa alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente.

21. Contenuto della Busta Telematica Amministrativa

Nella Busta Telematica Amministrativa, presente sulla Piattaforma SINTEL, l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione:

- (i) domanda di partecipazione, contenente anche le dichiarazioni integrative al DGUE ed eventuale procura (secondo modalità di cui al punto 22);
- (ii) DGUE (secondo modalità di cui al punto 23);
- (iii) garanzia provvisoria, dichiarazione di impegno di un fideiussore ed eventuale documentazione a comprova della riduzione operata sull'importo minimo richiesto (secondo modalità di cui al punto 15 che precede);
- (iv) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (di cui al precedente punto 19.2 che precede);
- (v) documentazione in caso di avvalimento, ove applicabile (secondo modalità di cui al punto 13 e 24);
- (vi) PassOE (secondo modalità di cui al punto 25);
- (vii) documentazione per i concorrenti con forma plurisoggettiva (si veda il punto 26).

22. Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative al DGUE ed eventuale procura

22.1. La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto dovrà essere preferibilmente predisposta secondo il modello di cui all'Allegato A. L'utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, integrative del DGUE di seguito indicate:

- (i) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di essere consapevole che conduce all'esclusione dalla gara la circostanza che la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l'operatore economico non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato

pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l'esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 76/2020);

- (ii)** dichiarazione, a completamento del modello DGUE, in ordine all'assenza di ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del d.lgs. 50/2016;
- (iii)** dichiarazione, a completamento del modello DGUE, che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate nell'ambito della presente procedura di gara sono veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del d.lgs. 50/2016);
- (iv)** dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter del d.lgs. 50/2016);
- (v)** dichiarazione per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- (vi)** dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 39/2013;
- (vii)** dichiarazione di non incorrere in nessuna delle situazioni previste dal Regolamento UE 576/2022 e nella Decisione UE 578/2022;
- (viii)** dichiarazioni circa le posizioni previdenziali ed assistenziali aperte e CCNL applicato;
- (ix)** dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo di cui al punto 18 che precede prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- (x) accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute in tutti gli atti posti in gara;
- (xi) dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- (xii) dichiarazione di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- (xiii) dichiarazione di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- (xiv) dichiarazione di accettazione degli impegni relativi alla redazione del Progetto Definitivo, come da successivo punto 36 del presente disciplinare.
- (xv) dichiarazione di accettazione del patto di integrità presente sul sistema Sintel.

22.2. Si precisa che la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituendi, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

22.3. In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, i concorrenti dovranno presentare copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza che indichi un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di consorzio ordinario già costituito, dovrà essere presentata copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

22.4. In caso di consorzi stabili, la domanda di partecipazione deve essere presentata dal consorzio e dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i del servizio.

22.5. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

22.6. Nel caso (a) di partecipazione di operatori in raggruppamento temporaneo con operatori economici che si occuperanno dell'attività di progettazione oppure nel caso (b)

di operatori economici unicamente esecutori dei lavori che ritengano di indicare operatori per l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, oltre alla domanda di partecipazione sopra indicata dovrà essere allegata anche la domanda di partecipazione/dichiarazioni per progettisti. A tal fine potrà essere utilizzato il modello di cui all'Allegato A1 che riprende le dichiarazioni sopra indicate, nonché quelle connesse all'art. 24, comma 5, del Codice e dei contratti pubblici e al D.M. n. 263/2016.

23. Documento di gara unico europeo

23.1. Il concorrente compila il DGUE relativo a tutti i soggetti partecipanti e componenti i diversi operatori plurisoggettivi, per la cui compilazione dovranno seguirsi le linee guida impartite dal MIT collegandosi al sito

<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Si ricorda che occorre la presentazione di un DGUE da parte dei seguenti soggetti:

- (i) operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- (ii) operatori economici mandatarî che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- (iii) operatori economici mandanti che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- (iv) operatore economico ausiliaria in caso di avvalimento;
- (v) l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
- (vi) i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o costituendi;
- (vii) ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;
- (viii) le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- (ix) gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
- (x) gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila.

23.2. La compilazione del DGUE è richiesta anche all'eventuale progettista indicato ai soli fini dell'eventuale dimostrazione dei requisiti dallo stesso posseduti.

23.3 Con riferimento ai requisiti per la progettazione dei lavori di cui al punto 10.4 (ii) e (iii), dovrà essere allegata al DGUE una tabella da cui si evinca committente, tipologia dei lavori, codici ID D.M. 17/06/2016, importo dei lavori, classi e categorie L. 143/1949, per entrambi i punti.

24. Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- (i) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- (ii) le dichiarazioni integrative al DGUE circa il possesso dei requisiti di carattere generale (è possibile fare riferimento alle dichiarazioni di cui all'Allegato A, per

- quanto applicabili, e al punto 20.1 per quanto applicabili), comprese la dichiarazione di non partecipare alla gara sotto altra forma e la dichiarazione di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
- (iii) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente, verso la stazione appaltante e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse;
 - (iv) il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nonché il relativo prezzo.
 - (v) Il PassOE dell'ausiliaria.

25. Documento PassOE

Il documento denominato PassOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al sistema FVOE consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

26. Documentazione ulteriore per gli operatori economici plurisoggettivi

26.1. Ai concorrenti che partecipano alla procedura in forma raggruppamento temporaneo già costituito è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

- (i) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- (ii) dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

26.2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti, è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

- (i) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- (ii) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

26.3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti è richiesta la presentazione di apposita dichiarazione da rendere potendo utilizzare a tal fine il modello oggetto dell'Allegato B attestante:

- (i) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

(ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

(iii) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

26.4. Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

(i) contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

(ii) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

(iii) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

26.5. Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

(i) contratto di rete;

(ii) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

(iii) dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

26.6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, si applica quanto previsto ai precedenti punto 24.1 o 24.3.

27. Contenuto della Busta Telematica Offerta Tecnica

27.1. Nell'apposito campo "Offerta tecnica" presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la propria offerta tecnica.

27.2. L'offerta tecnica dovrà essere composta da:

(i) una bozza di convenzione e relativa matrice dei rischi che tenga conto di eventuali migliorie, senza tuttavia discostarsi dagli elementi essenziali e caratterizzanti lo Schema di Convenzione contenuto nella Proposta di PPP, posta a base di gara;

(ii) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, senza tuttavia discostarsi dagli elementi essenziali dalle indicazioni risultanti dal contenuto della Proposta di PPP, posta a base di gara;

(iii) una relazione tecnica suddivisa in capitoli e paragrafi che rispettino l'ordine risultante dai criteri e sottocriteri di valutazione indicati nella tabella riportata al

successivo punto 30. La relazione non potrà superare le 25 facciate, formato A4 carattere Times New Roman, dimensione 11. Non è contemplata la produzione di allegati alla relazione citata. Si precisa che il concorrente che avrà presentato un'offerta tecnica che superi il suddetto numero massimo di 25 facciate, non sarà escluso per tale motivo ma la propria offerta potrà non formare oggetto di valutazione per la parte eccedente il suddetto numero massimo.

27.3. Ciascun documento dovrà essere sottoscritto digitalmente e compresso in unico file formato .zip, .rar, .7z o altri software di compressione dei dati. Il file compresso, da allegare in piattaforma, non deve essere sottoscritto digitalmente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione tecnica a base di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare altresì le condizioni minime contrattuali desumibili dalla documentazione contrattuale e dal presente disciplinare di gara

27.4. L'offerta tecnica pena l'esclusione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

L'offerta è sottoscritta digitalmente come segue:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo

27.5. A norma dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici, nel comporre la propria offerta tecnica si invitano i concorrenti ad includere apposita dichiarazione contenente:

- (i) le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
- (ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell'offerta tecnica individuate a norma del punto 27.5(i) che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione che precede, al fine di agevolare e rendere maggiormente efficiente la fase conclusiva della procedura oggetto del presente disciplinare, ove potrebbero essere avanzate istanze di accesso agli atti.

28. Contenuto della Busta Telematica Offerta Economica e caricamento dell'offerta

28.1. Negli appositi campi di sistema, di seguito indicati, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

- (i) campo "Offerta economica": il ribasso percentuale unico da applicare al canone indicato al punto 3.3 che precede posto a base di gara;
- (ii) nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", il concorrente dovrà indicare, pena l'esclusione automatica senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, compresi nell'offerta. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- (iii) nel campo di sistema "di cui costi del personale", il concorrente dovrà indicare, pena l'esclusione automatica senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi della manodopera su base annua, compresi nell'Offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.
- (iv) nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" presente a sistema, il concorrente dovrà inserire l'importo definito di Euro **1.053,17=**. non soggetti a ribasso;

28.2. Nella busta telematica Offerta Economica **dovranno altresì essere inseriti, a pena di esclusione**, anche i seguenti documenti:

- (i) il Piano Economico Finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 183, comma. 9, del D.lgs. n. 50/2016, che consenta di avere evidenza dell'equilibrio economico finanziario, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. fff), del Codice dei contratti pubblici, alla luce delle eventuali migliorie offerte.
- (ii) dichiarazione circa l'importo delle spese di predisposizione dell'offerta, da mantenere nel limite massimo del 2,5% dell'importo dell'investimento iniziale;
- (iii) cauzione di cui al punto 16 che precede.

28.3. Al termine di tutti gli inserimenti, al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma SINTEL genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Anche l'offerta economica dovrà essere strutturata in

file in formato .pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firme PAdES o firme CADES, in quanto formati accettati dalla piattaforma SINTEL.

28.4. È necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in SINTEL del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nel "Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per Operatori Economici", scaricabile gratuitamente all'indirizzo www.ariaspa.it

28.5. Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituenti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

29. Criterio di aggiudicazione

29.1. Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

29.2. Per la valutazione delle offerte verrà applicato il metodo aggregativo compensatore applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
 n = numero totale dei requisiti;
 W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
 $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

offerta tecnica	80 punti
offerta economica	20 punti

29.3. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva.

30. Criteri di valutazione delle offerte

30.1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Si precisa che:

- (i)** con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- (ii)** con la lettera “Q” vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

N.	CRITERIO	SUB-CRITERIO	PUNTI MAX PER SUB-CRITERIO	PUNTI MAX PER CRITERIO
A	<i>Migliorie proposte dal concorrente rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara ("D")</i>	Livello di dettaglio dell'analisi dello stato di fatto degli edifici oggetto di intervento	2	15
		Interventi di ottimizzazione energetica, valutando la validità, la qualità, il grado di completezza, le modalità di esecuzione e l'organicità del progetto	3	
		Interventi e/o soluzioni migliorative in riferimento sia alle opere accessorie non strettamente inerenti alla riqualificazione energetica ma funzionali alla durabilità dell'intervento, sia inerenti alla manutenzione delle parti di edificio non influenti sulla riqualificazione energetica ma necessarie per la completa riqualificazione dell'immobile	10	
B	<i>Migliorie ai criteri ambientali minimi oggetto del PFTE ("D")</i>	Valutazione del piano di lavoro attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto e delle metodologie che il progettista utilizzerà per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale	2	10
		Dimostrazione di utilizzo di impianti progettati per essere disassemblati, riutilizzati, riciclati nelle loro singole componenti	8	
C	<i>Migliorie rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria prevista negli atti di gara ("D")</i>	Modalità operative per una maggiore efficienza delle attività manutentive		25
		Utilizzo di materiali che comportino una maggiore durabilità degli interventi svolti		
		Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico installato presso il cimitero comunale di via Gambolò		
D	<i>Migliorie rispetto alla gestione delle attività connesse alle opere di cui al progetto di fattibilità tecnico-economica ("D")</i>	Modalità operative per l'implementazione della Comunità Energetica Rinnovabile		15
E	<i>Migliorie rispetto alla gestione del servizio ("D")</i>	Modalità organizzativa del servizio, con riferimento, tra l'altro, alla struttura logistica, allo staff tecnico, al personale operativo, alle attrezzature, mezzi e strumenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio.		10
F	<i>Contenuto della bozza di convenzione ("D")</i>	Coordinamento delle previsioni tra le migliorie proposte ed il testo convenzionale, nel rispetto degli oneri di trasferimento del rischio operativo		5
G	<i>Percentuale di ribasso rispetto al canone a base di gara ("Q")</i>			20
	TOTALE			100 punti

30.2. È prevista la soglia di sbarramento tecnico di punti 40 per la componente tecnica.

30.3. In relazione a ciascun sotto-criterio ed elemento di valutazione discrezionale, il punteggio viene attribuito come segue:

- (i) ciascun commissario attribuisce un valore, compreso da 0 a 1, corrispondente alla propria valutazione individuale, effettuata sulla base dei parametri valutativi indicati nella tabella di cui sopra, come segue:

V(a)	Giudizio di ciascun singolo commissario:
0	Offerta non valutabile sotto nessun profilo. contenuti assenti
0,10	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o inconsistente sotto il profilo quali-quantitativo
0,30	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o inconsistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,40	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,50	Offerta scarsa. contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,60	Offerta sufficiente. contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,70	Offerta discreta. contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,80	Offerta buona. contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,90	Offerta molto buona. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
1	Offerta ottima. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o molto consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

I commissari hanno facoltà di attribuire anche punteggi intermedi tra quelli sopraindicati.

- (ii) una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- (iii) nel caso in cui nessuna offerta abbia ottenuto come media un coefficiente pari ad 1, si procederà ad attribuire coefficiente 1 alla media più alta e a riproporzionare di conseguenza le medie relative alle altre offerte, ottenendo così i coefficienti

definitivi. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale;

- (iv) coefficienti definitivi saranno moltiplicati per il punteggio o sub-punteggio di riferimento. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale.

30.4. Non verranno effettuate ulteriori riparametrazioni del punteggio.

30.5. Il punteggio relativo all'offerta economica (di carattere quantitativo) verrà attribuito per interpolazione lineare, attribuendo alla percentuale di ribasso più alta il punteggio massimo previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$$P_i = (Off_i / Off_{max}) * P_{max}$$

dove

P_i = punteggio attribuito all'offerta i-esima

Off_i = percentuale offerta dal concorrente i-esimo

Off_{max} = percentuale di ribasso massima offerta fra tutti i concorrenti

P_{max} = punteggio massimo ottenibile ed indicato al punto G della tabella del precedente punto 30.3.

30.6. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma del Punteggio Tecnico Totale + Punteggio Economico totale ottenuto dal medesimo concorrente, secondo la seguente formula:

$$PTOT_i = PT_{toti} + PE_{toti}$$

Dove:

$PTOT_i$ = Punteggio Totale attribuito al concorrente i;

PT_{toti} = Punteggio Tecnico totale attribuito al concorrente i;

PE_{toti} = Punteggio Economico totale attribuito al concorrente i;

31. Commissione giudicatrice

31.1. Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 smi da un numero pari a 3 componenti e nominata dalla Centrale di Committenza tra soggetti dotati di competenza nella materia oggetto della presente procedura. I Commissari saranno individuati successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte tra soggetti esperti con riguardo all'oggetto dell'appalto. Il Presidente della Commissione sarà sorteggiato tra i Commissari individuati, a norma dell'art. 77, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

31.2. I nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, nonché i curricula dei Commissari, verranno resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito web della Centrale di Committenza.

31.3. L'atto di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Centrale di Committenza verrà assunto, previa acquisizione da parte dei commissari e del presidente della dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione.

32. Procedura di aggiudicazione

32.1. Il RUP procederà, in seduta pubblica che si terrà in data **11/07/2023** alle ore **10,00** presso gli uffici della CdC Garlasco, all'apertura delle offerte tempestivamente pervenute, all'esame della documentazione contenuta nella "Busta Telematica Amministrativa" e all'ammissione dei concorrenti, che potrà avvenire con riserva in caso di necessità di verifiche sulle dichiarazioni rese o nel caso di soccorso istruttorio. La partecipazione dei concorrenti è consentita esclusivamente in modalità telematica da remoto mediante diretta streaming o videoconferenza, le cui modalità tecniche di accesso verranno comunicate mediante pubblicazione di apposito avviso su SINTEL, nella sezione documentazione di gara della procedura, almeno un'ora prima della seduta. In caso di comunicazioni urgenti, verrà inviata apposita comunicazione riservata a ciascun concorrente, avvalendosi della apposita funzionalità disponibile sulla piattaforma.

32.2. È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta, con preavviso non inferiore a 24 ore, mediante la sezione comunicazioni della Piattaforma Sintel.

32.3. Concluso l'esame della documentazione contenuta nelle Buste Telematiche Amministrative e ammessi i concorrenti, la Commissione, alla presenza del RUP, procederà sempre in seduta pubblica svolta in modalità telematica della cui data e ora si sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti, mediante la sezione comunicazioni della Piattaforma Sintel, all'apertura delle Buste Telematiche Offerta Tecnica di ogni offerente ammesso e ad accertare la conformità alla *lex specialis* di gara della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica presentata, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti alla seduta di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione.

32.4. Successivamente, le offerte tecniche saranno messe a disposizione della Commissione giudicatrice ai fini della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche presentate.

32.5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al presente disciplinare.

32.6. Successivamente, in seduta pubblica svolta in modalità telematica di cui sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti, mediante la sezione comunicazioni della Piattaforma Sintel, la Commissione, alla presenza del RUP, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e disporrà l'esclusione di quelle offerte che non avranno raggiunto la soglia minima di punteggio pari a 40 punti. Dopodiché, la Commissione, alla presenza del RUP, procederà in seduta pubblica svolta

in modalità telematica all'apertura della "Busta Telematica Offerta Economica" degli offerenti ammessi anche tale fase di gara e, data lettura delle offerte economiche, verrà attribuito il punteggio alle offerte economiche. Dopodiché verrà predisposta la graduatoria complessiva e la commissione, in seduta riservata, procederà, anche in seduta riservata, all'analisi del PEF presentato in sede d'offerta al fine di verifiche che presenti tutti gli elementi necessari per considerarlo in equilibrio in termini di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

32.7. Nel caso in cui l'offerta migliore non presentasse profili di sospetta anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e il PEF risultasse in equilibrio, la Commissione individuerà l'offerta migliore, formulerà la proposta di aggiudicazione, rimettendo gli atti al RUP per gli atti di competenza della stazione appaltante. Nel caso in cui invece l'offerta migliore dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, la seduta di gara verrà chiusa e gli atti di gara saranno rimessi al RUP per lo svolgimento della verifica di anomalia, che potrà vedere il coinvolgimento anche della Commissione giudicatrice. Conclusa tale verifica, in ulteriore e successiva seduta pubblica, sarà confermata la migliore offerta risultante dalla graduatoria e verrà formulata la proposta di aggiudicazione ovvero sarà disposta l'esclusione dell'offerta migliore ove quest'ultima, all'esito del suddetto procedimento di verifica, non risultasse congrua. In quest'ultima ipotesi, si procederà con riferimento all'offerta giunta seconda in graduatoria secondo quanto sopra indicato.

32.8. Verrà in ogni momento disposta l'esclusione in caso di:

- (i) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- (i) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice dei contratti pubblici, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

33. Soccorso istruttorio

33.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

33.2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

33.3. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

33.4. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

34. Aggiudicazione ed esercizio del diritto di prelazione

34.1. Conseguentemente alla conclusione della procedura indicata all'art. 30, l'organo competente del Comune, verificato quanto di competenza, procederà all'aggiudicazione della procedura di gara.

34.2. Il promotore, a norma dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, ha diritto di prelazione a divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

34.3. Di conseguenza, unitamente alla comunicazione di aggiudicazione, il promotore, se non aggiudicatario della gara, sarà invitato ad esercitare il diritto di prelazione entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della citata comunicazione. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, il contratto verrà aggiudicato in favore del promotore ed alle condizioni dell'aggiudicatario. In tal caso, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5% dell'investimento. Viceversa, nel caso di mancato e/o mancato tempestivo esercizio dell'anzidetto diritto di prelazione, il proponente ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti del 2,5% dell'investimento.

35. Società di progetto

35.1. È consentito all'aggiudicatario della presente procedura di costituire apposita società di progetto ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 50/2016. La società di progetto dovrà avere forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

35.2. Il capitale minimo della società di progetto è pari ad Euro 50.000,00 nel caso in cui la società di progetto avesse forma di S.p.A.. e pari ad Euro 10.000,00 nel caso in cui la società di progetto avesse forma di S.r.l.

35.3. Nel caso di raggruppamenti temporanei, nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la quota di capitale sociale detenuta da ciascun componente del raggruppamento che diverrà socio della società di progetto.

35.4. Si applicano gli artt. 184 e 185 del D. Lgs. n. 50/2016.

36. Redazione del progetto definitivo e stipula del contratto

36.1. Una volta assunto il provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto ad avviare, a seguito di apposta comunicazione del RUP da assumere entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'attività per la predisposizione del progetto definitivo/esecutivo. Si precisa che la predisposizione del progetto definitivo è onere del soggetto aggiudicatario

in quanto (a), a norma dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, è previsto che ai partenariati pubblico privati ad iniziativa privata *“si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13”* dell'art. 183 citato e non anche il comma 9 di detto articolo (che prevede, nel caso di partenariato ad iniziativa pubblica, l'acquisizione del progetto definitivo in sede di gara) e (b), a norma dell'art. 165, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la sottoscrizione del contratto *“può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo”*.

36.2. A tal fine, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto mantenere valida ed efficacia la garanzia provvisoria di cui all'art. 14 del presente disciplinare per tutto il tempo necessario alla predisposizione, verifica e approvazione del progetto definitivo e comunque sino alla data di stipula del Contratto di Concessione.

36.3. La progettazione definitiva/esecutiva dovrà essere consegnata al Comune entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione del RUP, indicata al precedente punto 34.1, di avvio dell'attività di progettazione.

36.4. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto definitivo verrà applicata una penale pari al valore della penale da ritardo per la predisposizione del progetto esecutivo, indicato nello schema di contratto presentato in sede d'offerta da parte dell'aggiudicatario.

36.5. L'aggiudicatario è tenuto ad apportare tutte le modifiche che dovessero emergere in fase di verifica e approvazione del progetto definitivo, rinunciando sin da ora a qualsiasi pretesa, richiesta, indennizzo, risarcimento, fatto salvo il verificarsi di un fatto destabilizzante (come definito nello Schema di Convenzione) da cui potrebbe derivare, ove ne sussistessero i presupposti, il riequilibrio del rapporto.

36.6. Con la partecipazione alla gara, l'aggiudicatario, così come tutti i concorrenti, si dichiarano consapevoli dell'onere di adempiere tempestivamente alle obbligazioni sopra indicate. Di conseguenza, in caso di fatti e circostanze dell'aggiudicatario e che possano impedire l'approvazione del progetto definitivo e quindi di giungere alla stipula del contratto, il Comune potrà escutere la garanzia provvisoria, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

36.7. La stipula del contratto avverrà entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione del Progetto Definitivo, in conformità all'art. 32 comma 9 e all'art. 165, comma 3, del Codice.

36.8. Il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa avanti al segretario del Comune di Tromello, in modalità elettronica.

36.9. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro.

36.10. L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.

37. Chiarimenti

Potranno essere presentate richieste di chiarimenti entro le ore 12,00 del giorno 28/06/2023, unicamente tramite piattaforma.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima, sul portale Sintel, entro il termine ultimo di sei giorni prima dalla data di presentazione delle offerte, in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

38. Miscellanea

38.1. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

38.2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

38.3. L'aggiudicazione diverrà efficace dopo il positivo espletamento delle verifiche di legge mediante accesso al FVOE, nel rispetto della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022.

38.4. E' sempre consentito l'avvio delle attività oggetto di affidamento, compresa la redazione del progetto definitivo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 8, comma, 1 lett. a), del D.L. n. 76/2020.

38.5. La stipula del contratto avverrà una volta approvato il progetto definitivo.

38.6. Il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa avanti al segretario del Comune di Tromello, in modalità elettronica.

38.7. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse (ivi comprese quelle di registro).

38.8. L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.

39. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia, sede di Milano, in Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano.

* * *

Informativa sul trattamento dei dati personali **ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La Centrale di Committenza Garlasco tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed

in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il titolare del trattamento è la Centrale di Committenza Garlasco, nella persona del Sindaco pro tempore, e Responsabile del Trattamento è **il dott. Fabio Mario Scevola**.

In caso di aggiudicazione dell'appalto, il rappresentante legale della società si intende nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui il Comune di Garlasco è Titolare - strumentali per l'adempimento delle attività contenute nel contratto da stipulare.

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è specificata nel contratto e ad esso correlata, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti. Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile nominato conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.